



# FO LI UM

AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

RIVISTA TRIMESTRALE  
FONDATA NEL 2001

Spedizione in abbonamento postale  
45% Articolo 2, c.20/b Legge 662/96

Milano  
euro 15,00

3° trimestre 2020 anno 20°

ISSN 1592-9353

Luglio - Settembre 2020

## Sommario

### Normativa europea

Regolamento CLP: ultimi aggiornamenti.....	3
Regolamento UE 2020/878: modifiche all'allegato II del Regolamento REACH .....	3

### Normativa nazionale

Modifica al Codice dell'ambiente: D.Lgs. 30 luglio 2020, n.102.....	5
Modifiche al Codice dell'ambiente: D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.....	5
Modifiche al Codice dell'ambiente: D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 118.....	6
Modifiche al Codice dell'ambiente: D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 119.....	6
Modifiche al Codice dell'ambiente: D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121.....	6

### Coronavirus: Normativa nazionale

DPCM 7 settembre 2020.....	7
DPCM 7 agosto 2020.....	7
Circolare Ministero della Salute sui Lavoratori fragili.....	7

### Focus

Addetti antincendio: chi può ricoprire tale ruolo?.....	10
Verifica impianti di messa a terra: nuova piattaforma Inail Civa.....	10
Inail: gestione della sicurezza e operatività antincendio.....	11
Inail: apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile.....	11
Sorveglianza sanitaria.....	11

SEGUE IN SECONDA PAGINA

## Note giurisprudenziali

- Corte di Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 13575 del 5 maggio 2020 (u.p. 22 gennaio 2020) – Responsabilità dell'ente per omessa fornitura di idonei DPI..... 12
- Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 6567 del 20 febbraio 2020 (u.p. 17 ottobre 2019). La marcatura CE non è garanzia assoluta di sua sicurezza..... 14
- Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza 24 giugno 2019, n. 27782. Individuazione del soggetto responsabile se un lavoratore è nel raggio d'azione di una macchina..... 16
- Chi ordina di fare un lavoro deve controllare che venga fatto in sicurezza. Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 43193 del 22 ottobre 2019 (u.p. 11 luglio 2019)..... 18

### COMITATO SCIENTIFICO

#### Marco Baldi

Professore associato presso l'Università di Pavia - Dipartimento di Chimica

#### Giovanni Meregalli

Avvocato in Milano

#### Veronica Panzeri

Irsi Srl - Milano

### ABBONAMENTO ANNO 2020

#### Prezzo: Euro 50,00

Le richieste di abbonamento, le comunicazioni per mutamenti di indirizzo e gli eventuali reclami per mancato ricevimento di fascicoli vanno indirizzati all'Amministrazione:

*Per la selezione dei lavori, la rivista si avvale di un collegio di Referee. La pubblicazione di articoli, note e recensioni, non implica adesione della Direzione della Rivista alle opinioni espresse dai Collaboratori. Gli scritti si pubblicano perciò sotto l'esclusiva responsabilità degli Autori. Gli articoli non pubblicati si restituiscono.*

*L'Editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di richiedere gratuitamente la rettifica, o la cancellazione, scrivendo a: Folium - Responsabile dati personali Via Colonna, 5 - 20122 Milano. Le informazioni relative ai dati personali custodite nel nostro archivio elettronico, di cui garantiamo massima riservatezza e non cessione a terzi, verranno utilizzate unicamente per la gestione delle nostre iniziative editoriali (D.Lgs 196/03 "Regolamento UE 2016/679")*

Registrazione Trib. di Milano al n. 174 del 26 marzo 2001  
Iscrizione Registro nazionale stampa (legge n. 416 del 5 agosto 1981, art. 11) n. 14403 del 2001  
ROC n. 5994 - ISSN 1592-9353

Pubblicazione trimestrale. Spedizione in abbonamento postale - 45% - Art. 2 c. 20/b legge 662/1996 - Milano  
Grafica: interna

Stampa: in proprio

Editrice: IRSI srl - Via Colonna, 5 - 20122 MILANO



Rivista associata all'Unione della stampa Periodica Italiana

**Direttore Responsabile - Mario Meregalli**

**Direttore - Coordinatore - Mario Meregalli**

### COLLABORATORI REDAZIONALI:

**Carmen Coppolino - Irsi Srl - Milano**

**Luca Santagostini - Irsi Srl - Milano**

**Direzione Redazione e Amministrazione**

**Via Colonna, 5 - 20122 MILANO**

**tel. 02/5516108 fax. 02/54059931**

**email. irsi@irsi.it**

In copertina: Frammento - Pittore Agostino Ferrari - Milano



# FO LI UM

AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

## Normativa europea

### Regolamento CLP: ultimi aggiornamenti

Ai fini dell'Adeguamento al progresso tecnico e scientifico (ATP), sono state introdotte delle modifiche, soppressioni ed integrazioni alle Indicazioni di pericolo H e ai Consigli di prudenza P ed Informazioni supplementari sui pericoli EUH previste dal Regolamento (CE) 1907/2008 CLP, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Si riporta di seguito i nuovi Codici delle Indicazioni di pericolo H aggiunti:

- H350i - Può provocare il cancro se inalato
- H360F - Può nuocere alla fertilità
- H360D - Può nuocere al feto
- H360Fd - Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto
- H360Df - Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità
- H361f - Sospettato di nuocere alla fertilità
- H361d - Sospettato di nuocere al feto
- H360FD - Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto
- H361fd - Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

E' stato aggiornato anche il Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 che modifica il regolamento CE n.1272/2008.

Il regolamento delegato è in vigore dal 9 marzo 2020 e si applica dal 01 ottobre 2021. Sono state introdotte le seguenti Informazioni supplementari sui pericoli EUH:

- EUH211 - Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie
- EUH212 - Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri

Mentre sono state apportate le seguenti correzioni:

- P321 - Trattamento specifico (vedere ... su questa etichetta)
- P502 - Chiedere informazioni al produttore o fornitore per il recupero o il riciclaggio
- In ultimo, si riportano le novità introdotte dal Regolamento (UE) 2019/521:
- H206 - Pericolo d'incendio, di spostamento d'aria o di proiezione; maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto
- H207 - Pericolo d'incendio o di proiezione, maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto
- H208 - Pericolo d'incendio, maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto

- H232 - Spontaneamente infiammabile all'aria
- P212 - Evitare di riscaldare sotto confinamento o di ridurre l'agente desensibilizzante
- P503 - Chiedere informazioni al fabbricante/fornitore....su smaltimento/recupero/riciclaggio

Mentre è stata soppressa l'informazione supplementare EUH001 - Esplosivo allo stato secco.

Quest'ultimo regolamento è entrato in vigore dal 17 aprile 2019 e si applica dal 17 ottobre 2020.

### Regolamento UE 2020/878: modifiche all'allegato II del Regolamento REACH

Il nuovo Regolamento (UE) 2020/878 modifica l'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1907/2006, noto anche come Regolamento REACH, relativo alle informazioni che devono essere contenute nelle Schede di Sicurezza (SDS).

Il regolamento verrà applicato dal 1° gennaio 2021 e l'integrazione delle SDS con le nuove modifiche dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2022.

L'adeguamento delle SDS è necessario per diversi motivi, come l'applicazione del Regolamento UE n. 2018/1881 che modifica alcuni allegati del regolamento REACH e che ha introdotto determinate prescrizioni per le sostanze in nanoforma con l'obbligo di riportare tali informazioni nelle SDS. Con l'introduzione delle nuove modifiche, le SDS dovranno riportare nella sezione 1.1 il nuovo codice identificatore unico di formula (UFI) secondo le modalità previste dall'Allegato VIII del Regolamento CLP parte A sezione 5. L'allegato consentirà di indicare l'UFI soltanto nella SDS che riguarda le miscele pericolose fornite per l'uso presso siti industriali. Per quanto concerne le informazioni sulle sostanze contenute nella miscela sono reperibili nella sottosezione 3.2. Nel caso in cui la classificazione, incluse le indicazioni di pericolo, non è riportata per esteso, si deve consultare la sezione 16, in cui sono riportati il testo integrale di ogni classificazione e le indicazioni di pericolo. Inoltre, deve essere chiaramente indicato se la miscela non soddisfa i criteri di classificazione come nanoforma in conformità al Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Se la sostanza fa riferimento ad una nanoforma, dovranno essere indicate le caratteristiche delle particelle che costituiscono la nanoforma.

Dovranno essere riportate informazioni che indichino se la sostanza sia persistente, bioaccumulabile e tossica o molto persistente e molto bioaccumulabile, se è stata inclusa nell'elenco stabilito dall'articolo 59, a causa di proprietà di interferenza con il sistema endocrino o se la sostanza è stata identificata come avente proprietà di interferenza con il sistema endocrino. In caso di miscela dovranno essere

indicate informazioni per ciascuna delle sostanze presenti in concentrazioni pari o superiori allo 0,1% in peso.

Tra le altre novità, le nuove SDS dovranno fornire informazioni su altri pericoli che possono contribuire ai pericoli generali della sostanza o della miscela, quali formazione di contaminanti atmosferici durante l'indurimento o la trasformazione, polverosità, proprietà esplosive che non soddisfano i criteri di classificazione di cui all'allegato I, parte 2, sezione 2.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008, pericolo di esplosione di polveri, sensibilizzazione crociata, asfissia, congelamento, elevata intensità di odore o gusto, o effetti ambientali quali pericoli per gli organismi del suolo o potenziale di formazione di ozono fotochimico.

Nella sezione 3 dovrà essere riportato il limite di concentrazione specifico, il fattore moltiplicativo e la stima della tossicità acuta per le sostanze incluse nell'allegato VI del Regolamento CLP.

Se la sostanza è registrata e fa riferimento a una nano-

forma, dovranno essere riportate le caratteristiche delle particelle che costituiscono la nanoforma.

Novità anche per le miscele, di cui sono stati aggiornati e modificati i limiti di concentrazione per i quali una sostanza deve essere elencata in sezione 3.2.

Altre informazioni che dovranno essere fornite riguardano il limite di concentrazione specifico, il fattore moltiplicatore e la stima della tossicità acuta per le sostanze incluse nell'allegato VI del Regolamento CLP.

Per quanto concerne la sezione 9, proprietà fisiche e chimiche, per ciascun parametro dovranno essere specificate e descritte le informazioni richieste, le definizioni, i casi di applicabilità e non applicabilità, e il metodo di determinazione, nonché le condizioni di misurazione e di riferimento. Infine, nella sottosezione 11.2 dovranno essere fornite informazioni sugli effetti avversi per la salute causati dalle proprietà di interferenza con il sistema endocrino (se disponibili) per le sostanze identificate come tali, se presenti nella sottosezione 2.3 della SDS.

## Normativa nazionale

### Modifica al Codice dell'ambiente: D.Lgs. 30 luglio 2020, n.102

In data 28 agosto 2020 è entrato in vigore il D. Lgs n. 102/20 (Gazzetta Ufficiale n. 202 del 13 agosto 2020), recante integrazioni e correzioni al D.Lgs n. 183/17 relative alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di inquinanti originati da impianti di combustione medi. Ricordiamo che per impianti di combustione medi si intendono quelli che hanno una potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 5 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.

Il decreto introduce anche disposizioni volte al riordino del quadro normativo generale attinente agli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.

Si evidenziano di seguito le modifiche più sostanziali apportate:

- Art 268: inserimento della lett. «f-bis) emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena;» e la sostituzione della lett. mm) con «mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;»
- Art 269: inserimento di precisazioni sulla gestione di variazione di gestore dello stabilimento e tempistica di comunicazione all'autorità competente, sulle spese per rilievi, accertamenti, verifiche e sopralluoghi necessari per l'istruttoria relativa alle autorizzazioni a carico del richiedente, sulla base di appositi tariffari adottati dall'autorità competente
- Art 271: inserimento dell'art. 7-bis che precisa la gestione di emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata che devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Tali sostanze e quelle classificate SVHC devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui tali sostanze previste sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorità

competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base di tale relazione, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione. Analoghe valutazioni e tempistiche di comunicazione sono previste anche per stabilimenti o installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni sono soggette a una modifica della loro classificazione

- Art 281: disposizioni relativamente agli impianti di combustione
- Norme transitorie: si evidenzia che in caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore (28/08/2020) in cui le sostanze o le miscele previste dall'articolo 271, comma 7-bis sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la relazione prevista è inviata all'autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
- Sanzioni: sono state apportate modifiche all'ambito sanzionatorio del decreto
- Parte II, Allegato I, parte V: modificata con specifico nuovo allegato.

### Modifiche al Codice dell'ambiente: D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116

Il 26 settembre 2020 è entrato in vigore il D.Lgs. 116/2020, recante modifiche al Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/06). Si evidenziano le principali modifiche:

- Rimane l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti per tutti i soggetti precedentemente obbligati, ma vengono esclusi i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti. L'obbligo di conservazione si riduce da cinque a tre anni.
- Nel registro vigente non è previsto né consentito annotare informazioni sui rifiuti, ma occorrerà indicare nei registri di carico e scarico la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento.
- Vi è la possibilità per il trasportatore di trasmettere la quarta copia del FIR al produttore mediante invio a mezzo PEC, purché garantisca la conservazione del documento originale o proceda all'invio dello stesso al produttore successivamente. Il periodo di conservazione dei formulari si riduce tra cinque a tre anni.
- Si introduce, in alternativa alla classica modalità di

vidimazione del formulario, la possibilità di procedere all'acquisizione dei FIR attraverso un'apposita applicazione raggiungibile dai portali istituzionali delle camere di commercio affinché si possano scaricare format identificati da un numero univoco. Qualora ovviamente i citati portali non fossero ancora operativi, si può procedere con la classica modalità di vidimazione del formulario.

- Per i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione, fra le quali rientrano anche le attività di pulizia e piccoli interventi edili, i rifiuti si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività e viene consentito, per quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito, il trasporto di tali rifiuti venga accompagnato dal documento di trasporto (DDT), in alternativa al FIR, attestante le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale in caso di controllo in fase di trasporto.
- Viene prevista l'adozione, entro il 31 dicembre 2020, da parte del SNPA (sistema nazionale protezione ambientale) di Linee Guida volte ad aiutare i produttori nel processo di classificazione dei codici rifiuto.
- Viene confermata l'esclusione della responsabilità del produttore o del detentore dei rifiuti avviati a recupero per le attività codificate da R1 a R13 (Allegato C alla parte Quarta del Codice dell'Ambiente), o a smaltimento per le attività codificate da D1 a D12 (Allegato B alla parte Quarta del Codice dell'Ambiente), al ricevimento della quarta copia del formulario controfirmato, entro e non oltre 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore (con la possibilità dell'invio della quarta copia a mezzo PEC a patto che il trasportatore ne conservi l'originale).
- Tuttavia, per le operazioni di smaltimento D13 (raggruppamento), D14 (ricondizionamento) e D15 (deposito preliminare) si introduce, a partire dal 26 settembre 2020, anche la necessità di ottenere da parte del produttore dei rifiuti un'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, e sottoscritta dal titolare dell'impianto. Tale attestazione deve contenere almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.
- A partire dal 1° gennaio 2021 i rifiuti individuati nell'allegato L-quater parte IV del Codice Ambientale prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinqies parte IV del Codice Ambientale (allegati che, al pari della nuova definizione di rifiuti

urbani di cui alla lettera b-ter dell'articolo 183, si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2021), nel quale non appaiono le attività industriali con capannoni, saranno rifiuti urbani e come tali andranno trattati a meno che l'utenza non domestica non avvii tali rifiuti al recupero al fine di ottenere una riduzione della tariffa.

- Al contrario, non saranno mai urbani, ma sempre speciali, i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell'allegato L-quinqies, come nel caso delle attività industriali con capannoni.

#### **Modifiche al Codice dell'ambiente: D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 118**

In data 3 settembre 2020 è stato emanato il D.Lgs. n.118/20 recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE, relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, e 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il nuovo provvedimento entra in vigore dal 27 settembre 2020 e modifica il D.Lgs. n. 49/2014 e il D.Lgs. n. 188/2008.

#### **Modifiche al Codice dell'ambiente: D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 119**

In data 3 settembre 2020 è stato emanato il D.Lgs. n.119/20 recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Il nuovo provvedimento entra in vigore dal 27 settembre 2020 e modifica il D.Lgs. n. 209/2003.

#### **Modifiche al Codice dell'ambiente: D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121**

In data 3 settembre 2020 è stato emanato il D.Lgs. n.121/20 recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Il nuovo provvedimento entra in vigore il 29 settembre 2020 e modifica il D.Lgs. n. 36/2003. L'obiettivo del decreto è quello di ridurre il conferimento in discarica dei rifiuti al fine di sostenere la transizione verso un'economia circolare e adempiere i requisiti degli articoli 179 e 182 del D.Lgs. 152/06, e di prevenire ripercussioni sull'ambiente e sulla salute umana. A partire dal 2030 è vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 179 del D.Lgs. n. 152/06.

## Coronavirus: Normativa nazionale

### DPCM 7 settembre 2020

Con l'emanazione del DPCM 7 settembre 2020 le misure di contenimento del contagio del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, contenute nel DPCM 7 agosto 2020, sono state prorogate fino al 7 ottobre 2020. Riportiamo a tal proposito le misure di sicurezza indicate dal decreto: rimane l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. È obbligatorio mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro. Per quanto riguarda la protezione delle vie respiratorie, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Si ricorda di igienizzare le mani e in maniera accurata e costante. I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante. In merito alle attività professionali si raccomanda che:

- Esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza
- Siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva
- Siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale
- Siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali

Inoltre, le attività produttive industriali e commerciali devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (allegato 12 del presente DPCM).

### DPCM 7 agosto 2020

Con il DPCM 7 agosto 2020, recante misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus CO-

VID-19 sul territorio nazionale, rimane l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. È obbligatorio mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro. Per quanto riguarda la protezione delle vie respiratorie, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Si ricorda di igienizzare le mani e in maniera accurata e costante. I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante. In merito alle attività professionali si raccomanda che:

- Esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza
- Siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva
- Siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale
- Siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali

Inoltre, le attività produttive industriali e commerciali devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (allegato 12 del presente DPCM).

### Circolare Ministero della Salute sui Lavoratori fragili

Nel contesto generale di ripartenza delle attività lavorative in fase pandemica, il medico competente rappresenta un supporto al datore di lavoro nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione già richiamate nel Protocollo condiviso, firmato dal Governo e dalle parti sociali il 24 aprile 2020, nella valutazione dei rischi e nell'integrazione del Documento di valutazione di rischi (artt. 25, 28 del D.Lgs. 81/08). Fondamentale anche

la sorveglianza sanitaria in quanto consente di adattare le misure di contenimento del rischio da SARS-Cov-2 alle singole realtà produttive, tenendo conto dei dati sull'andamento epidemiologico nel relativo contesto territoriale. Oltre a quanto appena considerato, occorre citare il quadro normativo di riferimento di settore:

- L'art. 5, c. 3, della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), recante Accertamenti sanitari, ai sensi del quale: "Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico"
- Le disposizioni di cui alla sezione V del Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro del D.Lgs. 81/08 e, in particolare, l'articolo 41.

Queste norme delineano gli strumenti di sorveglianza sanitaria fondamentali sia per la verifica dell'efficacia delle misure di contenimento, sia per la verifica della presenza di condizioni di fragilità del lavoratore/della lavoratrice dipendente, demandando al medico competente e ai servizi ispettivi degli enti pubblici e degli istituti specializzati l'accertamento della idoneità del lavoratore/della lavoratrice all'espletamento della mansione. In merito alle "situazioni di particolare fragilità", le "indicazioni operative" del Ministero della salute del 29 aprile 2020 sottolineavano l'opportunità che il medico competente fosse coinvolto nella identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità, raccomandando di porre particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età. I dati epidemiologici recenti hanno chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che, in caso di comorbidità con l'infezione da SARS-Cov-2, possono influenzare negativamente la gravità e l'esito della patologia. Il concetto di fragilità va dunque individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico. Il solo parametro dell'età, anche sulla base di evidenze scientifiche, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative. Peraltro, considerando come parametro solo l'età,

non sarebbe necessaria una valutazione medica per accertare la condizione di fragilità; la maggior fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbidità che possono integrare una condizione di maggior rischio. Per quanto riguarda le Indicazioni operative, ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio da SARS-Cov-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico. Le eventuali richieste di visita dovranno essere corredate della documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata a supporto della valutazione del medico competente. Anche nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, dovrà essere assicurata al lavoratore/alla lavoratrice la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio da SARS-Cov-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico. In quest'ultimo caso, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di nominare comunque il medico competente, in base alla valutazione del rischio, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore o della lavoratrice, ai sensi dell'art. 5, c.3, legge n. 300/1970, il datore di lavoro potrà inviare il lavoratore o la lavoratrice a visita presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, tra i quali:

- L'INAIL, che ha attivato una procedura specifica per tale tutela, avvalendosi delle proprie strutture territoriali
- Le Aziende sanitarie locali
- I dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

Ai fini della valutazione della condizione di fragilità, il datore di lavoro dovrà fornire al medico, incaricato di emettere il giudizio, una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore/lavoratrice e della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché le relative informazioni relative all'integrazione del documento di valutazione del rischio, in particolare con riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da SARS-Cov-2, in attuazione del Protocollo condiviso del 24 aprile 2020. Il medico esprimerà giudizio di idoneità fornendo indicazioni per l'adozione di misure maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-Cov-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative. Resta ferma la necessità di ripetere periodicamente la visita anche alla luce dell'andamento epidemiologico e dell'evolu-

zione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura. La sorveglianza sanitaria eccezionale, prevista dall'art. 83 del decreto-legge n.34/2020, assicurata dai datori di lavoro pubblici e privati per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, ha cessato i suoi effetti dal 1° agosto 2020 ai sensi dell'art.1, c. 4, D.Lgs. n.83/2020. Si ritiene opportuno ripristinare le visite mediche previste dal D.Lgs. 81/08, sempre a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, nonché tenendo conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento. È opportuno, laddove possibile, che le visite mediche si svolgano in una infermeria aziendale o ambiente idoneo di metratura tale da consentire il necessario distanziamento fra il medico e il lavoratore/lavoratrice soggetto a visita, con sufficiente ricambio d'aria e che permetta un'adeguata igiene delle mani. In occasione delle visite mediche è opportuno che anche il lavoratore indossi idonee protezioni (mascherina).

La programmazione delle visite mediche dovrà essere organizzata in modo tale da evitare l'assembramento, ad esempio nell'attesa di accedere alla visita stessa: un'adeguata informativa deve essere preventivamente impartita ai lavoratori e alle lavoratrici, affinché non si presentino alla visita con febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi. Possono ancora essere differibili, previa valutazione del medico incaricato, anche in relazione all'andamento epidemiologico territoriale:

- La visita medica periodica (art. 41, c. 2, lett. B), D.Lgs. 81/08)
- La visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, c. 1, lett. E), D.Lgs. 81/08).

Andrebbe valutata con cautela l'esecuzione di esami strumentali che possano esporre a contagio da SARS-Cov-2, quali, ad esempio, le spirometrie, gli accertamenti di cui all'art. 41, c. 4, D.Lgs. 81/08, e i controlli di cui all'art. 15 legge 125/2001 qualora non possano essere effettuati in idonei ambienti e con adeguati dispositivi di protezione.

## Focus

### **Addetti antincendio: chi può ricoprire tale ruolo?**

L'addetto antincendio è la figura incaricata di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e nella gestione delle emergenze legate al rischio incendio. Egli fa parte della squadra per la gestione dell'emergenza all'interno dell'azienda. Il datore di lavoro ha l'obbligo di nominare preventivamente i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza, la lotta antincendio e il primo soccorso. Può nominare uno o più lavoratori incaricati di tale ruolo e devono ricevere una specifica formazione ai sensi del D.M. 10 marzo 1998. Salvo poche eccezioni, con le modifiche apportate al D.Lgs. 151/2015 e al D.Lgs. 81/08 anche il datore di lavoro può assumere il ruolo di addetto antincendio, addetto a primo soccorso ed evacuazione, quando l'impresa o l'unità produttiva supera i 5 lavoratori. Come si legge dalla circolare dell'ispettorato del Lavoro dell'11 gennaio 2018, il fatto che possa svolgere le attività sopra descritte, previa adeguata formazione, non comporta che dovrà operare autonomamente nello svolgimento di tali compiti, infatti rimane l'obbligo di designare i lavoratori incaricati. Nella designazione del numero di addetti antincendio, il datore di lavoro deve tener conto delle dimensioni dell'azienda, dei rischi specifici, delle attitudini personali dei lavoratori e delle disposizioni di legge. Anche lavoratori con incarico di RLS o di RSPP possono ricoprire tale incarico. A seconda della tipologia di rischio antincendio dell'azienda, i corsi antincendio si distinguono in basso, medio, alto. Il corso antincendio per aziende a rischio basso si rivolge ad aziende che hanno scarsa probabilità di sviluppare incendi (D.M. 10 marzo 1998) e ha una durata di 4 ore. Vengono affrontati argomenti inerenti l'incendio e la prevenzione (principi della combustione, prodotti della combustione, sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio, effetti sull'uomo, misure comportamentali), la protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio (principali misure di protezione antincendio, evacuazione in caso di incendio, chiamata dei soccorsi), esercitazioni pratiche (chiarimenti sugli estintori portatili ed istruzioni all'utilizzo). Il corso antincendio per aziende a rischio medio si rivolge alle aziende elencate nell'allegato I del DPR 151/2011 e del D.M. 10/03/1998, e ha durata di 8 ore. I contenuti del corso sono quelli del corso rischio basso, con l'aggiunta di approfondimenti sui rapporti con i vigili del fuoco, attrezzature ed impianti di estinzione, segnaletica di sicurezza, illuminazione di emergenza ed esercitazioni pratiche sull'utilizzo degli estintori portatili e modali-

tà di utilizzo di naspi e idranti. Il corso antincendio per aziende a rischio alto si rivolge alle aziende elencate nell'allegato I del DPR 151/2011 e del D.M. 10/03/1998, e ha durata di 16 ore. Nel corso vengono trattati tutti gli argomenti del corso rischio medio e inoltre vengono effettuate esercitazioni con maschere protettive, vari tipi di estintori e manichette e simulazioni di incendio con prove pratiche di spegnimento. Il corso antincendio è obbligatorio per tutte le aziende che hanno almeno un lavoratore, dove per lavoratore si intende, ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. 81/08, "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento." Per quanto riguarda la periodicità di aggiornamento degli addetti antincendio, non vi è indicato alcun limite nell'art. 37 del D.Lgs. 81/08, tuttavia è consigliato un corso di aggiornamento con cadenza triennale. La durata del corso di Aggiornamento per gli Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio ALTO deve essere di 8 ore, a rischio di incendio MEDIO deve essere di 5 ore, e a rischio di incendio basso deve essere di 2 ore.

### **Verifica impianti di messa a terra: nuova piattaforma Inail Civa**

Dal 16 luglio 2020 è possibile comunicare all'INAIL il nominativo dell'Organismo abilitato (art. 7-bis DPR 462/01) incaricato di effettuare le verifiche periodiche per gli impianti di messa a terra, per gli impianti di protezione delle scariche atmosferiche e per gli impianti in luogo con pericolo di esplosione. La comunicazione deve essere effettuata sul sito dell'INAIL attraverso l'applicativo Civa. Il servizio è accessibile agli utenti abilitati ai servizi online ed è disponibile il manuale di Civa per l'utilizzo dello stesso.

Inail: macchine agricole raccogli frutta non marcate CE  
In data 16 settembre 2020 è stato pubblicato un nuovo documento INAIL "Macchine agricole raccogli frutta non marcate CE", ovvero quelle macchine costruite antecedentemente al 31 dicembre 1996 (data di entrata

in vigore del DPR 459/96 di attuazione della direttiva 98/37/CE per la tipologia di macchine in esame). Il documento illustra le misure tecniche che tali macchine devono possedere per garantire i requisiti di sicurezza ai sensi dell'art. 70 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. I requisiti richiesti spaziano dai comandi della macchina, segnalazioni e indicazioni, al carico nominale e strutturale, alle caratteristiche degli pneumatici, dei freni, traino, gas di scarico, batterie e contenitori. Il documento contiene due allegati: l'allegato I di attestazione di conformità, dove il titolare della ditta dichiara che la macchina agricola è conforme al presente documento INAIL, e l'allegato II recante la documentazione relativa all'effettuazione delle verifiche periodiche.

### **Inail: gestione della sicurezza e operatività antincendio**

In data 14 aprile 2020 è stato pubblicato il nuovo quaderno INAIL "Gestione della sicurezza e operatività antincendio", facente parte della collana ricerche "Il Codice di prevenzione incendi". Il quaderno vuole essere un approfondimento delle misure antincendio gestione della sicurezza antincendio (GSA) ed operatività antincendio, contenute nei capitoli S.5 ed S.9 del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.. La GSA si focalizza sull'individuazione di misure gestionali ed organizzative che consentono di garantire e mantenere per tutto il ciclo di vita dell'attività un adeguato livello di sicurezza antincendio. La GSA, quindi, raggruppa tutte le misure antincendio adottate da S.1 – reazione al fuoco ad S.10 – sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio. L'operatività antincendio definisce le misure tecniche che favoriscono l'intervento in sicurezza delle squadre di soccorso chiamate ad operare durante l'emergenza. Tali misure, oltre a dipendere dal livello di rischio dell'attività, hanno luogo attraverso l'accessibilità dei mezzi di trasporto, la presenza di adeguate risorse idriche, la possibilità di intervenire sugli impianti a servizio dell'attività, l'accessibilità protetta per i soccorritori all'interno dell'opera da costruzione o la possibilità per i soccorritori di comunicare tra di loro e con la propria sala operativa da tutti gli ambiti dell'attività stessa. Il documento illustra l'applicazione delle misure GSA ed operatività antincendio su casistiche reali.

### **Inail: apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile**

In data 16 settembre 2020 è stato pubblicato il nuovo quaderno INAIL "Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile", contenente indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della prima verifica periodica degli apparecchi di sollevamento di tipo mobile ai sensi del D.M. 11 aprile 2011. Il documento descrive, inizialmente, le caratteristiche costruttive delle macchine movimento terra, dei carrelli industriali attrezzati con

dispositivi per sollevamento carichi sospesi e i caricatori per la movimentazione di materiali (comunemente detti pale), per concentrarsi successivamente sulle modalità di esecuzione della prima verifica periodica (compilazione della scheda tecnica dell'attrezzatura e redazione del verbale di verifica). Si ricorda che le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII del D.Lgs. 81/08 devono essere sottoposte a verifiche periodiche, allo scopo di valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. L'INAIL effettua la prima verifica periodica in modo diretto o avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati, tramite le unità operative territoriali che operano sul territorio nazionale.

### **Sorveglianza sanitaria**

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08 e su richiesta del lavoratore, qualora la stessa sia ritenuta, dal medico competente, correlata ai rischi lavorativi.

La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  - b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
  - c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  - d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
  - e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
- e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;  
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Le visite sono a spese e a cura del datore di lavoro e comprendono esami clinici, biologici ed eventuali esami diagnostici.

## Note giurisprudenziali

(A cura di Giovanni Meregalli - Avvocato in Milano)

### **Corte di Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 13575 del 5 maggio 2020 (u.p. 22 gennaio 2020) – Responsabilità dell'ente per omessa fornitura di idonei DPI**

E' un caso quello di cui alla sentenza in commento per il quale la Corte di Cassazione, pur avendo annullata per intervenuta prescrizione la sentenza emessa a carico di un datore di lavoro condannato per il reato di lesione personale colposa in danno di un dipendente, ha comunque confermata la condanna della società alla quale lo stesso apparteneva, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies comma 3 del D. Lgs. n. 231/2001, alla sanzione pecuniaria e alla sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione. In tema di responsabilità degli enti, ha infatti sostenuto la suprema Corte, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 231 del 2001, deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito è stato commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato. L'infortunio era accaduto perché a seguito dell'intasamento di un iniettore di una pressa il lavoratore, senza indossare idonei guanti ad alta protezione termica, senza attendere che la camera calda si raffreddasse e con l'ausilio di una bacchetta di rame stava rimuovendo la plastica che ostruiva l'iniettore stesso allorché un getto di plastica liquida lo aveva colpito alla mano sinistra procurandogli delle lesioni.

La società era stata invece condannata per l'adozione di un modello organizzativo insufficiente rispetto alle finalità di prevenzione e protezione contro i rischi derivanti dalla rimozione della plastica e per il vantaggio economico consistito in un risparmio di spesa per l'acquisto dei guanti di protezione nonché per un maggior guadagno determinato dal non rallentamento della produzione dovuta all'attesa del raffreddamento del materiale plastico nei casi frequenti di intasamento della pressa. La Corte di Cassazione ha precisato inoltre che, in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il vantaggio di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 può consistere anche nella velocizzazione degli interventi manutentivi che sia tale da incidere sui tempi di lavorazione. La società, in più aveva risparmiato il denaro

necessario all'acquisto dei guanti di protezione, non aveva curato la formazione dei lavoratori mediante la frequenza di appositi corsi e si era avvantaggiata per l'imposizione di ritmi di lavoro che prescindevano dalla messa in sicurezza della macchina, tramite il raffreddamento della stessa, prima dell'intervento riparatore, in tal modo conseguendo a scapito della sicurezza dei lavoratori, un aumento della produttività

La Corte di appello ha confermata la sentenza del Tribunale con la quale l'amministratore unico di una società era stato condannato alla pena di tre mesi di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile in relazione al reato di cui all'art. 590, comma terzo, cod. pen. mentre la società era stata dichiarata responsabile dell'illecito amministrativo ex art. 25-septies, comma 3, D. Lgs. n. 231 del 2001 e condannata al pagamento della sanzione di trentamila euro con la sanzione interdittiva di contrarre con la pubblica amministrazione per la durata di tre mesi. In particolare, l'amministratore unico era stato condannato per lesioni colpose, per colpa generica e per violazione degli artt. 29, comma 3 (non aggiornata valutazione dei rischi in relazione all'operazione di sbloccaggio della plastica di seguito descritta, considerato il frequente numero degli infortuni per la medesima causa verificatasi nel corso degli anni), e 77, comma 3 (omessa fornitura di guanti ad alta protezione termica), del D. Lgs. n. 81 del 2008, per avere cagionato a un dipendente, avente mansioni di attrezzista, un trauma alla mano sinistra con ferite ed ustioni. A seguito, infatti, del blocco della pressa ad iniezione dovuto all'intasamento di uno degli iniettori con del materiale plastico, l'operaio, senza indossare idonei guanti ad alta protezione termica, senza attendere che la camera calda si raffreddasse prima di procedere e con l'ausilio di una bacchetta di rame, rimuoveva la plastica che ostruiva l'iniettore e durante tali operazioni veniva colpito alla mano sinistra da un getto di plastica liquida che gli cagionava le lesioni sopra descritte.

La società era stata invece condannata per l'adozione di un modello organizzativo insufficiente rispetto alle finalità di prevenzione e protezione contro i rischi derivanti dalla rimozione della plastica e per il vantaggio economico consistito in un risparmio di spesa per il mancato acquisto dei guanti di protezione nonché per un maggior guadagno determinato dal non rallentamento della produzione dovuta all'attesa del raffreddamento del materiale plastico nei casi frequenti di intasamento delle presse (3 o 4 volte per turno di lavoro).

Sia l'amministratore unico che la società hanno ricorso per cassazione a mezzo del comune difensore, avverso la sentenza della Corte di A adducendo alcune motivazioni. L'amministratore ha sostenuto che tutti i lavoratori erano dotati di guanti di cuoio (oltre quelli di gomma), la cui idoneità ad annullare il rischio connesso alla specifica lavorazione non era stata valutata.

In merito alla contestazione relativa al mancato aggiornamento della valutazione dei rischi in relazione all'operazione di sbloccaggio dell'iniettore della plastica, considerato il frequente numero di infortuni accaduti in passato, l'imputato ha evidenziato che dall'istruttoria era emerso che gli infortuni risalivano ad un'epoca anteriore all'aggiornamento del DVR e che lo stesso DVR prevedeva comunque la necessità di sbloccare gli iniettori degli stampi solo dopo il loro allontanamento dal lavoratore, mediante bacchette di metallo di adeguata lunghezza.

La società, dal canto suo, ha contestata l'individuazione della responsabilità dell'ente anche se non vi era stato vantaggio o interesse. Ha evidenziato in merito che in presenza di due stabilimenti e di 163 dipendenti, non sussisteva un effettivo e concreto vantaggio connesso al contestato mancato acquisto dei guanti idonei e che d'altronde, la società aveva acquistato ben due tipi di guanti nella convinzione di aver fornito ai lavoratori dispositivi adeguati. Circa la mancata formazione dei lavoratori che avrebbe realizzato un vantaggio: ha fatto presente che tuttavia tale profilo non aveva formato oggetto di contestazione nel capo di imputazione. Dalle testimonianze rese era emerso comunque che il preposto dell'azienda era stato incaricato di illustrare agli addetti il comportamento da adottare nel caso di blocco della macchina a causa dell'ostruzione dell'iniettore della plastica.

In via preliminare la Corte di Cassazione ha osservato che la sentenza doveva essere annullata senza rinvio nei confronti dell'imputato per estinzione del reato dovuta a prescrizione, maturata nelle more del giudizio di legittimità. Tuttavia, essendo stata affermata la responsabilità della società per l'illecito amministrativo ex art. 25-septies, comma 3, del D. Lgs. n. 231 del 2001, la suprema Corte ha ritenuto necessario lo stesso di esaminare i motivi dei ricorsi (comuni ad imputato e società), per stabilire la sussistenza del fatto-reato. *"In tema di responsabilità degli enti"*, ha sottolineato la Sez. IV, *"in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 231 del 2001, il giudice deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno inciden-*

*tale, della sussistenza del fatto di reato"*.

Coerentemente la Corte territoriale, secondo la suprema Corte, aveva rilevato in ordine al nesso causale, con motivazione lineare, che l'incidente si era verificato principalmente per l'omesso utilizzo da parte del lavoratore di idonei guanti ad alta protezione termica e del compimento della manovra diretta a rimuovere il tappo di plastica formatosi sull'iniettore, senza attendere il raffreddamento della camera calda prima di procedere. Nella sentenza impugnata si era dato atto dell'inadeguatezza dei guanti in gomma in dotazione, utili a proteggere dal rischio di taglio ma non dalle ustioni, e della loro pericolosità, in quanto si incollavano alle mani del lavoratore aumentando la probabilità di verificarsi di eventi lesivi. Anche il Tribunale aveva illustrato l'insufficienza dei predetti guanti diversi da quelli specifici occorrenti per l'intervento sul macchinario.

Secondo la Corte territoriale, il rischio era stato individuato nel DVR, ma l'imputato non aveva fornito ai lavoratori gli strumenti idonei, i quali erano stati consegnati solo successivamente all'incidente e dopo le disposizioni dell'USL al riguardo. La Corte di Appello, inoltre, con motivazione immune da censure, aveva chiarito che l'infortunio non era dovuto soltanto al mancato utilizzo dei guanti, ma anche ad una serie di gravi carenze riscontrate a carico del datore di lavoro in materia di sicurezza, tra le quali principalmente l'omessa adeguata formazione dei lavoratori e l'omessa indicazione nel DVR dei rischi e delle modalità per farvi fronte.

La Corte territoriale aveva altresì affermato che il rischio della lavorazione non derivava dalla posizione avanzata o arretrata della testa della macchina, ma dal comportamento del lavoratore infortunato che, come i suoi colleghi, per non interrompere il ritmo della lavorazione non attendeva il raffreddamento della macchina. L'azienda, infatti, non aveva mai prospettato agli operai tale eventualità e non aveva fornito spiegazioni relative alla tecnica di rimozione dei tappi di plastica che ostruivano l'iniettore. La prassi seguita, secondo quanto esposto da tutti i testi, consisteva nel non interrompere il ciclo produttivo, senza attendere il raffreddamento per venti o trenta minuti nel caso in cui si fosse verificato l'inconveniente del tappo.

Con riferimento poi al ricorso presentato dalla società la Corte di Cassazione ha evidenziato che *"in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il vantaggio di cui all'art. 5, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, operante quale criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, può consistere anche nella velocizzazione degli interventi manutentivi che sia tale da incidere sui tempi di lavorazione"*. In linea con tale principio, logicamente la Corte di Appello aveva confermato

anche la condanna della società al pagamento di una sanzione amministrativa, la quale aveva risparmiato il danaro necessario all'acquisto di guanti di protezione, non aveva curato la formazione dei lavoratori mediante appositi corsi e si era avvantaggiata per l'imposizione di ritmi di lavoro, che prescindevano dalla messa in sicurezza della macchina, tramite il raffreddamento della stessa, prima dell'intervento riparatore, in tal modo conseguendo, a scapito della sicurezza dei lavoratori, un aumento della produttività.

Per quanto sopra detto la Corte di Cassazione ha annullata senza rinvio la sentenza nei confronti dell'imputato, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione, e ha rigettato il ricorso proposto dalla società con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.

**Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 6567 del 20 febbraio 2020 (u.p. 17 ottobre 2019). La marcatura CE non è garanzia assoluta di sua sicurezza**

Il datore di lavoro risponde dell'infortunio di un lavoratore dovuto alla mancanza, su una macchina da lui usata, dei previsti requisiti di sicurezza. La presenza su di essa della marcatura di conformità CE non vale a esonerarlo dalle sue responsabilità.

Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde, pertanto, dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marcatura di conformità CE o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalle sue responsabilità. È questa, in sintesi, la massima della sentenza della Corte di Cassazione in commento chiamata a decidere su di un ricorso presentato dal datore di lavoro di un'azienda condannato nei primi gradi di giudizio per l'infortunio occorso a un suo lavoratore dipendente infortunatosi per essere venuto in contatto con delle parti mobili di un macchinario che, benché dotato dal costruttore della marcatura CE e della dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore, è stata ritenuta inadatta ai fini della sicurezza in quanto priva di un sistema in grado di impedire efficacemente l'accesso alle zone degli elementi in movimento.

La suprema Corte ha ribadito in merito quanto già sostenuto in altre precedenti espressioni e ciò, che la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l'evento dannoso sia stato provocato dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e nella fabbricazione della macchina, non esclude la responsa-

bilità del datore di lavoro sul quale grava comunque l'obbligo di eliminare ogni fonte di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzarla e di adottare tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori. Si può fare un'eccezione al rispetto di detta regola, ha aggiunto la Cassazione, solo nel caso in cui, ricorrendo all'ordinaria diligenza, non sia possibile accertare un elemento di pericolo nella macchina stessa o di un vizio nella sua progettazione o costruzione per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio stesso.

Nel caso in esame il lavoratore si era introdotto nell'area di funzionamento degli elementi mobili e si era avvicinato agli stessi dopo avere disattivato volontariamente le fotocellule poste all'ingresso della macchina. In merito comunque la suprema Corte ha evidenziato che il comportamento del lavoratore non poteva essere considerato eccentrico rispetto alle sue mansioni in quanto la macchina era in movimento, l'operaio stava lavorando sulla stessa e soprattutto i sistemi di blocco erano agevolmente eludibili perché non era stato provveduto a predisporre un sistema per impedire materialmente l'accesso.

La condotta imprudente o negligente del lavoratore, in presenza di evidenti criticità del sistema di tutela approntato dal datore di lavoro, ha precisato la Cassazione, non potrà comunque mai spiegare alcuna efficacia esimente in favore dei soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza. Le disposizioni di sicurezza, infatti, sono dirette a difendere il lavoratore anche da incidenti che possano derivare da sua colpa, dovendo, il datore di lavoro, prevedere ed evitare prassi di lavoro non corrette e foriere di eventuali pericoli.

La Corte di Appello ha confermata la sentenza del Tribunale con la quale il legale rappresentante di una società era stato condannato alla pena di 1.500 euro di multa in relazione al reato di cui agli artt. 40, comma secondo, e 590, comma terzo cod. pen. per colpa consistita nella violazione degli artt. 2087 cod. civ., 64 e 71 del D. Lgs. n. 81 del 2008, perché, nella sua qualità di responsabile, aveva messo a disposizione di un lavoratore dipendente un'attrezzatura (un impianto per la produzione di pannelli nobilitati) inadatta ai fini di sicurezza in quanto priva di sistema in grado di impedire efficacemente l'accesso alle zone degli elementi mobili, per cui aveva cagionato al lavoratore lesioni gravi consistite in *"trauma cranio non commotivo, scalpo del cuoio capelluto, plurime ferite lacere al volto e distacco parziale dell'orecchio destro, con conseguente incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni"*.

Il lavoratore, durante la prova per l'utilizzo di una nuova colla presso l'impianto sopraindicato, avendo notato un pannello uscito dalla macchina non in linea, si era in-

trodotto nell'area di funzionamento degli elementi mobili, disattivando le fotocellule poste all'ingresso della macchina, allorquando, giunto nei pressi del punto di scarico dei pannelli, il pettine della macchina lo aveva colpito in testa e gli aveva causate delle lesioni descritte nel capo di imputazione. La macchina presso la quale era avvenuto l'infortunio era dotata di fotocellule, che potevano essere aggirate (temporaneamente disattivate e poi riattivate) e tale manovra era usuale a detta dell'infortunato, anche se smentita dagli altri lavoratori.

Il legale rappresentante della società ha ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di Appello proponendo alcuni motivi di impugnazione. Il ricorrente ha innanzitutto contestata la parte della sentenza nella quale era stato sostenuto che la sua responsabilità era stata basata sulla mera possibilità che i presidi di sicurezza dei quali la macchina era dotata (nel caso in esame le fotocellule antintrusione) potessero essere facilmente elusi dal lavoratore, consentendo così l'accesso alle zone interessate dalla presenza di componenti mobili, in violazione dell'All. V, parte I, art. 6.1, del D. Lgs. n. 81 del 2008.

La lavorazione in questione, ha precisato lo stesso, non prevedeva l'accesso del lavoratore alle zone pericolose, le quali peraltro erano assai lontane dalla sua postazione, per cui doveva assolutamente escludersi un rischio di contatto accidentale. Non sussistevano, altresì, esigenze di manutenzione e l'entrata in quell'area era stata espressamente vietata al lavoratore né era stata dimostrata una tolleranza da parte del datore di lavoro di una prassi contraria alle predette istruzioni. L'impianto era sicuro e gli enti preposti avevano rilasciato alla società le certificazioni in materia di sicurezza, verificando la sicurezza del processo produttivo e dei macchinari utilizzati, ragione per la quale la Corte territoriale aveva assolto la società in relazione all'illecito amministrativo contestatole. Tutti i testimoni, inoltre, avevano osservato che sussisteva un divieto assoluto di entrare nella macchina durante il funzionamento e che nel corso degli anni nessun lavoratore l'aveva mai violato prima del giorno dell'evento infortunistico. Si versava quindi in una ipotesi di comportamento abnorme del lavoratore, avendo egli violato consapevolmente le cautele impostegli e ponendo in essere una situazione di pericolo imprevedibile ed inevitabile.

Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione. La stessa ha evidenziato che sull'imputato gravavano in toto tutti gli obblighi in materia prevenzionale del datore di lavoro, che è il garante primario della sicurezza del lavoratore, in quanto titolare di un rapporto di lavoro o comunque dominus di fatto dell'organizzazione dell'attività lavorativa. Fonte primaria degli obblighi di sicurezza che fanno capo al datore di lavoro,

ha ricordato la suprema Corte, è il D. Lgs n. 81 del 2008 il cui art. 17 indica tassativamente gli obblighi non delegabili del datore di lavoro individuandoli in: "a) nella valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28; b) nella designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi". L'art. 18 contiene, altresì, un elenco meticoloso degli obblighi che devono essere adempiuti inderogabilmente dal datore di lavoro in persona e li distribuisce tra il datore di lavoro e il dirigente, sia pur, con riferimento a quest'ultimo, nei limiti segnati dalle attribuzioni e dalle competenze ad esso conferite.

La Corte di Cassazione ha inoltre richiamato in merito il principio affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014), secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l'obbligo giuridico di analizzare ed individuare, secondo la propria, esperienze e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e, all'esito, di redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 D. Lgs. n. 81 del 2008 all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La Sez. IV ha quindi riaffermato il principio secondo cui in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro quale responsabile della sicurezza, è gravato non solo dell'obbligo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente la loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro. Ha anche precisato che, qualora sussista la possibilità di ricorrere a plurime misure di prevenzione di eventi dannosi, il datore di lavoro è tenuto ad adottare il sistema antinfortunistico sul cui utilizzo incida meno la scelta discrezionale del lavoratore, al fine di garantire il maggior livello di sicurezza possibile. Tanto premesso sui principi operanti in materia, la Corte di Appello aveva adeguatamente vagliato il profilo di responsabilità del datore di lavoro per inosservanza del dovere di vigilanza sottolineando la facilità da parte del lavoratore di elusione del meccanismo di sicurezza.

Con riferimento alla certificazione CE, la Cassazione ha ricordato quanto sul punto affermato dalla giurisprudenza di legittimità ossia che "il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di

*legge dei macchinari utilizzati e risponde, pertanto, dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità CE o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarli dalla loro responsabilità".*

Ha precisato, altresì in merito, che la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l'evento dannoso sia stato provocato dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro sul quale grava l'obbligo di eliminare ogni fonte di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori e che a detta regola può farsi eccezione nel solo caso in cui l'accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza, cosa che non è stata riscontrata nel caso in esame. La Corte territoriale aveva, del resto, dimostrato che la possibilità di tale elusione era stata riscontrata dagli stessi operanti dello Spisal, autori degli accertamenti tecnici, tanto vero che era stato imposto al datore di lavoro di far arretrare le fotocellule, con conseguente maggiore distanza dal comando di attivazione, per impedirne il superamento. D'altronde, secondo quanto previsto dal punto 6.1 dell'Al. V al D. Lgs. n. 81/2008, le protezioni e i sistemi protettivi non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci.

In merito poi al comportamento del lavoratore, secondo motivo di ricorso, la Corte di merito aveva affermata la non eccentricità e la non imprevedibilità del comportamento del lavoratore e aveva evidenziato come il comportamento negligente della vittima aveva costituito un ordinario accadimento fortuito, preventivamente controllabile e intuibile in anticipo. Corretto quindi, secondo la Cassazione, era stato l'assunto del giudice d'appello e conforme al principio più volte affermato dalla Corte di legittimità in materia di infortuni sul lavoro, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, la condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore, idonea ad escludere il nesso causale, non è solo quella che esorbita dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell'ambito delle stesse, attiva un rischio eccentrico od esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. Giustamente quindi la Corte di merito, secondo la Sez. IV, aveva evidenziato che il comportamento del lavoratore non poteva essere considerato

eccentrico rispetto alle sue mansioni in quanto la macchina era in movimento, l'operaio vi stava lavorando e i sistemi di blocco erano agevolmente eludibili per non avere l'imputato provveduto a predisporre un sistema per impedire materialmente l'accesso.

Per le ragioni suindicate in definitiva la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dall'imputato e, a seguito del rigetto, lo ha condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 del codice di procedura penale.

#### **Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 – Sentenza 24 giugno 2019, n. 27782. Individuazione del soggetto responsabile se un lavoratore è nel raggio d'azione di una macchina**

La Cassazione ricorda che con sentenza del 19 gennaio 2018 la Corte di appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto – in parziale riforma della sentenza di primo grado ha ridotto la pena inflitta a S.S. e L.E., confermando nel resto quanto indicato in relazione alla responsabilità degli imputati per l'omicidio colposo di A.A. (avvenuto nel luglio del 2008), dipendente della ditta XXX S.r.l. con mansioni di autista, "attinto", raggiunto, dal bozzello di un'autogru durante le operazioni di spostamento di alcune barre di metallo.

In particolare la Corte territoriale ha ritenuto "che la ragione della caduta del bozzello debba individuarsi in un errore di manovra da parte del gruista, che durante la manovra di allungamento del braccio del mezzo meccanico non provvedeva al corrispondente svolgimento del cavo di acciaio della gru, per cui il cavo veniva tranciato dallo stesso bozzello che, cadendo verso il basso, investiva il povero A.A."; ciò avveniva mentre costui si trovava, unitamente ad alcuni operai, "al di sotto del braccio della gru, durante la fase di traslazione di due travi che in quel momento si trovavano a circa un metro dal suolo e che erano accompagnate in tale moto dai due predetti operai".

E secondo il giudice di appello, il capocantiere S.S., aveva l'obbligo, durante la lavorazione, "di far rispettare la regola cautelare in base alla quale nessuno avrebbe dovuto trovarsi al di sotto del braccio della gru; invero, la necessità di guidare le lunghe travi al fine di evitarne oscillazioni nell'aria, avrebbe dovuto essere soddisfatta non mediante una guida manuale bensì attraverso l'impiego di funi affidate agli operatori a terra".

Contro la sentenza il difensore di S.S. ha proposto ricorso per cassazione con tre diversi motivi:

Violazione di legge e vizio di motivazione nella individuazione della regola cautelare violata. Secondo il difensore è errato l'assunto della Corte territoriale "secondo cui la manovra in questione con la gru avrebbe dovuto essere svolta attraverso l'impiego di funi che avrebbero

permesso agli operai di tenersi lontani dalla possibile caduta di oggetti. Trattasi di condotta tratta dal manuale di sicurezza pubblicato dalla Provincia autonoma di Bolzano e prodotto dalla stessa difesa, contenente un mero compendio di consigli per lo svolgimento delle operazioni relative al sollevamento di carichi, non letto correttamente dalla Corte in quanto l'uso di funi si riferisce all'ipotesi in cui i carichi di grandi dimensioni si trovino a notevole distanza da terra, mentre nel caso in disamina è pacifico che il carico veniva traslato da un'altezza di pochi centimetri da terra, senza alcuna possibilità che alcuno vi si trovasse sotto". Si contesta poi l'assunto della sentenza impugnata, "secondo cui l'A.A. facesse parte della squadra incaricata di operare lo spostamento delle barre, come confermato dalle deposizioni rese sul punto dai testi oculari". E si ritiene illogica l'affermazione della sentenza "secondo cui il S.S. sarebbe comunque responsabile dell'evento poiché era prevedibile che l'A.A. si ingerisse nella pericolosa lavorazione altrui, potendosi tale argomento volgere nel suo contrario: non è prevedibile che un operaio, asseritamente esperto, svolga un lavoro pericoloso che mai gli è stato affidato".

Violazione di legge e travisamento della prova, "nella parte in cui la sentenza impugnata ha disatteso le chiare testimonianze rese dai testi" che hanno affermato che "l'incarico di svolgere lo spostamento delle barre metalliche riguardava, oltre al gruista, solo gli stessi e non anche l'A.A., arrivato sul posto solo in una fase successiva". Erronea applicazione della legge penale, "per non avere la Corte territoriale dichiarato prescritto il reato". All'imputato sarebbero stati addebitati "solo profili di colpa generica e non profili di colpa specifica riguardanti la violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro". E in questo caso non opererebbero "il raddoppio dei termini prescrizionali previsto dalla legge".

La Corte di Cassazione indica che il primo motivo di ricorso è infondato. E, a questo proposito, si indica che in questo caso ci si trova di fronte ad una c.d. "doppia conforme" di condanna, per cui "le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione". E le motivazioni combinate delle due sentenze di merito "sfuggono ai rilievi di carattere logico-giuridico prospettati dal ricorrente, avendo articolato un percorso motivazionale logico, adeguato e corretto in diritto, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità".

In ogni caso i giudici di merito "hanno sostanzialmen-

te individuato, nei confronti del S.S., un profilo di colpa specifica che attinge alla violazione della norma antinfortunistica, inserita nel documento di valutazione dei rischi (d'ora in poi: d.u.v.r.), che imponeva di tenere gli operai al di fuori dell'area di traslazione della gru, norma che nell'occorso non è stata rispettata".

Il giudice di primo grado ha evidenziato che "nel d.u.v.r. predisposto dal datore di lavoro era previsto, quale indicazione particolareggiata, quella sub H), in base alla quale "durante le manovre con la gru (...) bisogna assicurarsi che il carico sia stato ben agganciato e far allontanare tutte le persone nel raggio di traslazione del carico". Erano poi previste "ulteriori misure di prevenzione, fra cui quella secondo cui, durante l'uso della macchina "l'operatore deve: - allontanare preventivamente le persone nel raggio di influenza della macchina stessa". E S.S., secondo il giudice, si trattava di colui "che aveva provveduto a sottoscrivere il documento di assegnazione dell'area e che quindi aveva assunto, in loco, la posizione del capocantiere". E secondo quanto riferito da un teste "le disposizioni per effettuare l'operazione di spostamento delle barre di metallo tramite la gru furono impartite direttamente dal S.S., il quale, stante la sua posizione di responsabile delle operazioni, non avrebbe dovuto consentire a nessuno" di stazionare nell'area mentre la gru era in movimento.

La Corte sottolinea che queste sono considerazioni corrette in diritto "e non manifestamente illogiche in fatto, risultando coerente con le risultanze processuali che nell'occorso nessuno operaio avrebbe dovuto trovarsi nel raggio di azione della gru ed il capocantiere avrebbe dovuto assicurarsi che l'operazione avvenisse in sicurezza e con il rigoroso rispetto delle regole imposte dal d.u.v.r."

Inoltre la responsabilità colposa del ricorrente "discende proprio dalla sua posizione di garante cui era demandato il governo del rischio connesso alla fase di lavoro in cui è avvenuto l'incidente, che gli imponeva di adoperarsi al fine di far rispettare la regola cautelare contenuta nel d.u.v.r. in relazione alle operazioni con la gru, e che invece nell'occorso è stata palesemente violata per incuria da parte del S.S., determinando l'evento mortale che proprio il rispetto di quella stessa regola cautelare avrebbe impedito".

E da questo punto di vista - continua la Corte - la sentenza impugnata "è in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell'agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in vio-

lazione della regola cautelare (Sez. 4, n. 40050 del 29/03/2018, Lenarduzzi, Rv. 27387001)”.  
Segnaliamo poi che la Cassazione ritiene infondato, in relazione alle considerazioni già svolte, anche il secondo motivo.

In particolare la Corte indica che “al di là della pretesa di ottenere in questa sede una inammissibile rivalutazione delle prove testimoniali la doglianza appare evidentemente superata dalle superiori osservazioni in merito alla violazione della regola cautelare specifica che imponeva al capocantiere di assicurarsi che nessun operaio stazionasse nell’area interessata dal raggio di traslazione della gru”.

Si indica infine che anche il terzo motivo è manifestamente infondato, sulla scorta del costante insegnamento della Suprema Corte “secondo cui, in tema di delitti colposi derivanti da infortunio sul lavoro, per la configurabilità della circostanza aggravante speciale della violazione delle norme antinfortunistiche non occorre che siano violate norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa della violazione dell’art. 2087 cod. civ., che fa carico all’imprenditore di adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori (Sez. 4, n. 28780 del 19/05/2011, Tessari, Rv. 25076101)”. E ciò vale “anche per il preposto del datore di lavoro”.

In definitiva la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e “condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili”.

**Chi ordina di fare un lavoro deve controllare che venga fatto in sicurezza. Corte di Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 43193 del 22 ottobre 2019 (u.p. 11 luglio 2019).**

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro chi in concreto ordina di effettuare un lavoro senza impartire direttive su come eseguirlo ha il dovere di accertarsi che le attività siano svolte nel rispetto delle norme antinfortunistiche.

La sentenza in commento fa riferimento all’infortunio mortale di un lavoratore dipendente di un’impresa edile che si era infortunato in un cantiere mentre alla guida di un’autogrù stava provvedendo al sollevamento di unfrantoio allorquando per la rottura di uno stelo della macchina è caduto il carico sulla cabina di guida provocando una notevole deformazione al telaio e la rottura dei vetri i cui frammenti hanno investito il lavoratore. Questi aveva riportato profonde lesioni ai vasi del collo e subito una emorragia massiva che lo aveva portato

rapidamente al decesso.

Per l’accaduto erano stati condannati il datore di lavoro e il capocantiere in relazione al fatto che la vittima, assunto con la qualifica di manutentore meccanico, era priva della necessaria abilitazione e della specifica formazione finalizzata alla prevenzione dei rischi. La rottura dello stelo era stata considerata la conseguenza di un errore commesso dal lavoratore durante la manovra del mezzo avendo lo stesso esteso quasi completamente il braccio della gru riducendo così la portata del macchinario e provocando una forte instabilità del carico.

Entrambi gli imputati hanno ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia. Il datore di lavoro ha lamentato che la Corte di Appello non aveva tenuto conto che il lavoratore aveva eseguito una manovra errata e decisiva per il collasso del mezzo d’opera e che così facendo aveva tenuto un comportamento abnorme nell’esecuzione delle mansioni affidategli. Il capocantiere si è lamentato del fatto che, chiamato a giudizio per aver commesso il fatto qualepreposto, si è visto attribuire dall’accusa in sede di discussione di primo grado la qualifica di dirigente sostenendo che ciò sia dipeso da una errata applicazione degli artt. 2 e 299 del D. Lgs. n. 81/2008 e dal travisamento della prova dichiarativa e documentale dalla quale era emerso che aveva avuto compiti di natura meramente esecutiva e che era privo di poteri decisionali.

Secondo la Corte di Appello l’imputato capocantiere aveva omesso di verificare la corrispondenza tra il suo operato e i poteri giuridici connessi alla qualifica di dirigente essendo emerso dalla documentazione in atti che egli era stato assunto per svolgere le mansioni di assistente tecnico e non di dirigente. Non era emerso, altresì, alcun suo coinvolgimento nell’organizzazione dei lavori all’interno del cantiere né uno svolgimento di compiti direttivi o di vigilanza o connotati da autonomia e discrezionalità. Secondo il ricorrente, altresì, il lavoratore infortunato si era posto arbitrariamente alla guida dell’autogrù in presenza del preposto che avrebbe dovuto impedirglielo.

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Con riferimento alla contestazione fatta dal capocantiere in merito al fatto che allo stesso era stata attribuita la qualifica di preposto e che solo nel corso del giudizio gli era stata attribuita la qualifica di dirigente, la suprema Corte ha evidenziato che nell’imputazione recata dal decreto di citazione a giudizio lo stesso era stato indicato come ‘capo cantiere’ e che nel corso del giudizio era stato indicato anche come ‘assistente di cantiere’; allo stesso era stato inoltre rimproverato di avere di fatto affidato al lavoratore infortunato la conduzione del mezzo d’o-

pera e di avergli consentito di prestare tale attività pur non avendo ricevuto alcuna formazione e informazione al riguardo, condotte che possono essere tenute solo dal datore di lavoro e dal dirigente.

I giudici di merito quindi hanno giustamente ritenuto, secondo la Sez. IV, che l'imputato fosse un dirigente e non un mero esecutore degli ordini impartiti dal datore di lavoro. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha precisato infatti la Sez. IV, insegna, "con riferimento a colui che dà in concreto l'ordine di effettuare un lavoro, ma che non impartisce direttive circa le modalità di esecuzione di questo, che si tratta di soggetto che con quell'ordine si inserisce ed assume di fatto la mansione di dirigente sicché ha il dovere di accertarsi che il lavoro venga fatto nel rispetto delle norme antinfortunistiche, senza lasciare agli operai, non soliti ad eseguirlo, la scelta dello strumento da utilizzare".

La Corte di Appello, ha precisato altresì la Sez. IV, aveva attribuito al capocantiere la qualifica di dirigente perché organizzava la composizione delle squadre e determinava la distribuzione dei compiti tra i lavoratori conformandosi in tal modo ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, sia quanto ai poteri che connotano il dirigente sia in merito al rilievo che assume l'esercizio di fatto di quei poteri da parte di chi non è provvisto della qualifica. La Corte di Appello aveva giustificato inoltre il proprio giudizio dell'esercizio di fatto da parte del capocantiere dei poteri dirigenziali sottolineando che lo stesso si poneva come intermediario tra il datore di lavoro e i lavoratori del cantiere svolgendo funzioni di 'raccordo operativo'. Lo stesso impartiva le direttive concernenti l'adibizione dei lavoratori ai lavori da compiersi nella giornata lavorativa e, oltre ad infor-

mare a fine giornata i dipendenti a riguardo dei lavori da compiere nella giornata successiva, organizzava, anche telefonicamente, la composizione delle squadre incaricate della loro esecuzione. Pertanto non manifestamente illogica, secondo la Sez. IV, era stata la conclusione alla quale era pervenuta la Corte di Appello essendo l'imputato consapevole che il lavoratore infortunato movimentasse con l'autogrù il frantoio per averlo disposto. Infondato è stato ritenuto anche dalla Corte di Cassazione il ricorso presentato dal datore di lavoro. In merito alla lamentela sul comportamento abnorme del lavoratore infortunato la Sez. IV ha ritenuta corretta la decisione assunta dalla Corte di Appello essendosi la stessa conformata ai principi costantemente ribaditi a riguardo dal giudice di legittimità. I più recenti indirizzi forniti dalla Corte di Cassazione infatti indicano che, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicitazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, per cui, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante. Nel caso in esame, in particolare, era risultato pacifico che non era stata adottata alcuna misura per fronteggiare l'eventuale imprudenza del lavoratore infortunato. In conclusione entrambi i ricorsi sono stati rigettati dalla Corte di Cassazione che ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

# SICUREZZA IGIENE INDUSTRIALE AMBIENTE.



## DA PIÙ DI TRENT'ANNI AL FIANCO DELLA VOSTRA AZIENDA.

IRSI, Istituto Ricerche Sicurezza Industriale, opera dal 1974 nel campo della sicurezza

sui luoghi di lavoro, dell'igiene industriale e dell'impatto ambientale.

Grazie a tecnici specializzati, è in grado di studiare, accertare e risolvere i problemi specifici, fornendo aggiornate valutazioni rispetto alla normativa di riferimento.

La pluriennale attività e l'esperienza acquisita consentono a IRSI di operare in tutti i maggiori settori merceologici ed industriali, anche in collaborazione con Istituti Universitari, affrontando, con criteri mirati, gli svariati problemi ambientali e di igiene del lavoro, molte volte peculiari delle singole realtà.



Irsi s.r.l. - 20122 Milano - Via Colonna, 5  
Tel: 02.5516108 / Fax: 02.54059931 / [www.irsi.it](http://www.irsi.it) / [irsi@irsi.it](mailto:irsi@irsi.it)



ASSISTENZA ALLE AZIENDE NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E NELL'ORGANIZZAZIONE E MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO



IGIENE INDUSTRIALE



AMBIENTE - ECOLOGIA



SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI NEI LUOGHI DI LAVORO



RISCHI RILEVANTI



CORSI DI FORMAZIONE



MEDICINA DEL LAVORO